



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi amministrativi ed economico-finanziari
Settore Servizi al Personale
Ufficio Gestione del personale TA

Rep. 10/2020
Prot. n. 40273

Anno tit. cl. fasc.

All. 1

Al Personale tecnico amministrativo
Al Personale docente e ricercatore

e, p.c.
Ai Responsabili di Struttura
Alle OO.SS/R.S.U. di Ateneo
Al Presidente del CUG
LORO SEDI

Oggetto: Applicazione del DL. 17 marzo 2020, n. 18 - Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori.

- a) Congedo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (art. 25)
- b) Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 24)

Si informa che il provvedimento in oggetto dispone che a decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per tutto il periodo della sospensione, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo come sotto illustrato.

a) Congedi per figli di età non superiore ai 12 anni

Per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Valentina Celli

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 2579
Fax +39 040 558 7856
aaggpersonale@amm.units.it



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi amministrativi ed economico-finanziari
Settore Servizi al Personale
Ufficio Gestione del personale TA

Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spetta nel caso in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori durante tale periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo in oggetto con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

a1) Congedi per figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni

I genitori lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa.

La fruizione del congedo è concessa a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

b) Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*tre giorni di permesso mensile retribuito*), è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Per tali mesi il numero complessivo di permesso retribuito ammonta a 18 giorni; le persone che hanno diritto possono scegliere come distribuirli nei due mesi.

Si invita il personale interessato a formulare apposita domanda via mail ai seguenti indirizzi:

aaggpersonale@amm.units.it (personale tecnico-amministrativo)

docruolo@amm.units.it (personale docente e ricercatore)

utilizzando la modulistica allegata, rivedendo con il proprio Responsabile la programmazione delle presenze/assenze effettuata.

Cordiali saluti.

Trieste, 19 marzo 2020

Il Rettore
Prof. Roberto Di Lenarda

Il Direttore generale
Dott.ssa Sabrina Luccarini

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Valentina Celli

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 2579
Fax +39 040 558 7856

aaggpersonale@amm.units.it